

# **Ordinanza del DFE sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE)**

**Modifica del 3 ottobre 2011**

---

*L'Ufficio federale di veterinaria,*

visto l'articolo 7 capoverso 5 dell'ordinanza del 18 aprile 2007<sup>1</sup>  
concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi;

visto l'articolo 10 capoverso 6 dell'ordinanza del 27 agosto 2008<sup>2</sup>  
concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi,

*ordina:*

I

L'allegato 1 dell'ordinanza del 16 maggio 2007<sup>3</sup> sui controlli OITE è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente modifica entra in vigore il 5 ottobre 2011.<sup>4</sup>

3 ottobre 2011

Ufficio federale di veterinaria:

Hans Wyss

<sup>1</sup> RS **916.443.12**

<sup>2</sup> RS **916.443.13**

<sup>3</sup> RS **916.443.106**

<sup>4</sup> La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 4 ott. 2011 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS **170.512**).

*Allegato 1*  
(art. 3 cpv. 1)

## **Testi normativi dell'Unione europea concernenti le condizioni di importazione e transito**

### *Cap. 5 n. 1*

Categoria	Testo normativo dell'UE
1. prodotti di origine animale	<p>Decisione 2002/994/CE della Commissione, del 20 dicembre 2002, recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina, GU L 348 del 21.12.2002, pag. 154;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione 2009/799/CE, GU L 285 del 31.10.2009, pag. 42.</p> <p>Regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento (UE) n. 297/2011, versione della GU L 252 del 28.9.2011, pag. 10.</p>